



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA



Viale Alcide De Gasperi, 42 – 40132 BOLOGNA
Tel. 051/31.43.880 – Fax 051/31.43.881-900

Sito Web: www.figc-dilettanti-er.it – Mail: segreteria@figc-dilettanti-er.it



DILETTANTI

Stagione Sportiva 2016/2017

Comunicato Ufficiale N°46 del 31/05/2017

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Si allega lo stralcio del Comunicato ufficiale n°91-Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare

CAMBIO DI DENOMINAZIONE

A.S.D. REGGIANA CALCIO FEMMINILE in A.S.D. SASSUOLO CALCIO FEMMINILE

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Si allega al presente C.U. quanto sotto riportato:

Comunicato ufficiale n°334

Spareggi seconde eccellenza - primo turno ritorno GIUSTIZIA SPORTIVA

Comunicato ufficiale n°336

CU 166/A FIGC -Termini tesseramento LND 2017/2018

Comunicato ufficiale n°340

cu 167/A FIGC - modifiche art. 48 bis NOIF

Comunicato ufficiale n°341

CU168/A FIGC - sanzioni atti violenza ai danni degli Arbitri

Comunicato ufficiale n°342

cu 169/A FIGC - modifiche art 16 CGS

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

3.1. Comunicazioni del Consiglio Direttivo

(nessuna comunicazione)

3.2. Comunicazioni della Segreteria

Si allega al presente C.U. quanto sotto riportato:

- 1) GRADUATORIE COPPA DISCIPLINA S.S. 2016-2017

oooooooooooooooo

LIMITE DI PARTECIPAZIONE DEI GIOCATORI ALLE GARE

Vista la documentazione prodotta dalle Società interessate, si autorizzano i sottoelencati tesserati per le suddette compagini quale "GIOVANE DILETTANTE" a prendere parte alle gare dei Campionati organizzati dalle Leghe

CASTELVECCHIO A.S.D. PISCAGLIA GIULIA

Quanto precede in osservanza all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F. della F.I.G.C.



PROGETTO DEMATERIALIZZAZIONE

Si sono conclusi gli incontri con le Società per quanto riguarda il "PROGETTO DI DEMATERIALIZZAZIONE" sul tutto il territorio regionale. Chi non avesse ancora provveduto alla frequentazione dei corsi formativi presso le Sedi Provinciali, è pregato di recarsi presso le relative Delegazioni previo appuntamento.

Ricordiamo, inoltre, che per l'autorizzazione da parte della LND alla FIRMA ELETTRONICA (solo per i Delegati alla Firma) verrà richiesto:

- DOCUMENTO D'IDENTITA' (in corso di validità)
- TESSERA SANITARIA (in corso di validità) o CODICE FISCALE
- DISTINTA SOCIETARIA DEI "DELEGATI ALLA FIRMA" DEBITAMENTE FIRMATA
- MAIL PERSONALE DEL DELEGATO
- NUMERO DI TELEFONO PERSONALE DEL DELEGATO
- PIN PERSONALE (da fornire durante la procedura e da conservare)

Per chi ha già ottenuto l'autorizzazione alla Firma Elettronica in questa annata sportiva, deve procedere con la riattivazione dal 1° di luglio immettendo solo il proprio codice fiscale nell'apposito menù.

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

GUIDA SEMPLIFICATA FIRMA ELETTRONICA

(si richiede una volta sola per Società, in caso di trasferimento societario del Delegato alla Firma, la procedura va ripetuta)

- Area Società con proprie credenziali www.iscrizioni.lnd.it
- Menù - Organigramma – Gestione organigramma - Attribuire ai dirigenti scelti nell'organigramma il potere di Delega alla Firma (si consiglia di riportare una mail personale per ognuno di loro)
- Menù – Firma Elettronica (solo per Delegati alla Firma)
- Richiedi TAC per abilitazione nuovo dirigente
- Scegliere il Delegato alla Firma con un click
- Allegare i documenti richiesti cliccando sulla nuvoletta blu:
 - Lista Delegati alla Firma (timbrata e firmata) in PDF
 - Documento valido d'identità + tessera sanitaria o codice fiscale in un UNICO FILE IN PDF
- Fare Avvia ed attendere il completamento del caricamento di entrambi i file (100% upload completato con successo). La lente arancione permette di controllare i file caricati.
- Attendere la convalida da parte del Comitato Regionale/Delegazione Provinciale (non è automatica, un operatore entro breve provvederà alla conferma). A conferma avvenuta, arriverà una mail con posta certificata da LND1@PEC.CABEL.IT , all'indirizzo indicato nella scheda del Delegato richiedente, con il codice temporaneo (TAC) per l'attivazione. Se non arriva nulla, si prega di controllare la pratica e gestire gli eventuali errori di caricamento (segnalati in rosso)
- Menù – Firma Elettronica - Prima attivazione PIN (TAC già ricevuto)
- Compilare tutti i campi vuoti con i dati del Delegato
 - scegliere un PIN numerico di 6 cifre e annotarlo (servirà per la firma elettronica)
 - si consiglia di mettere il numero di telefono privato del Delegato che dovrà firmare elettronicamente
- Accettare i termini e cliccare su Richiedi Abilitazione
- Attivazione eseguita con successo.

DA QUESTO MOMENTO IL DELEGATO ALLA FIRMA POTRA' FIRMARE ELETTRONICAMENTE TUTTE LE PRATICHE (CON CODICE FISCALE E PIN)



CAMBI DI DENOMINAZIONE E/O SEDE SOCIALE - FUSIONI – SCISSIONI **PER LA STAGIONE SPORTIVA 2017/2018**

Le relative domande, redatte su appositi moduli, da scaricare dal sito www.figc.dilettanti-er.it alla voce modulistica compilate in triplice copia devono essere inoltrate, tramite il Comitato Regionale Emilia Romagna, al Presidente della F.I.G.C., improrogabilmente **entro il 5 Luglio 2017**, per la ratifica di competenza.

*Pertanto, le domande stesse, corredate della documentazione sotto indicata, prevista dai rispettivi artt. 17-18 e 20 delle N.O.I.F., devono pervenire o essere depositate presso questo Comitato Regionale all'attenzione di Marinella, per l'esame preliminare, **entro e non oltre 19 GIUGNO 2017 ore 14.00 (termine perentorio, non fa fede il timbro postale)**.*

**MODALITA' PER LA COMPILAZIONE DELLE DOMANDE
PER CAMBIO DI DENOMINAZIONE (Art. 17 N.O.I.F.)**

- ***compilare il relativo modulo*** da scaricare dal sito www.figc-dilettanti-er.it – modulistica-archivio - **LA DOMANDA DI RICHIESTA DI CAMBIO DI DENOMINAZIONE VA COMPILATO COMUNQUE IN ORIGINALE IN 3 COPIE.**
- ***Verbale di Assemblea dei Soci che ha deliberato il cambio***
- ***Atto Costitutivo originario***
- ***Elenco nominativo dei componenti gli organi principali***
- ***Statuto Sociale aggiornato con nuova denominazione Sociale e/o Sede Sociale.***

IMPORTANTE:

la denominazione sociale dovrà essere comunque compatibile con quelle di altre Società. L'esistenza di altra Società con identica o simile denominazione comporta, per la Società interessata l'inserimento di **un'aggettivazione che deve sempre precedere e non seguire la denominazione.**

**MODALITA' PER LA COMPILAZIONE DELLE DOMANDE
PER CAMBIO DI DENOMINAZIONE E SEDE SOCIALE (Art.18 N.O.I.F.)**

- ***compilare il relativo modulo*** da scaricare dal sito www.figc-dilettanti-er.it – modulistica-archivio - **LA DOMANDA DI RICHIESTA DI CAMBIO DI DENOMINAZIONE E SEDE VA COMPILATO COMUNQUE IN ORIGINALE IN 3 COPIE.**
- ***Verbale di Assemblea dei Soci che ha deliberato il cambio***
- ***Atto Costitutivo originario***
- ***Elenco nominativo dei componenti gli organi principali***
- ***Statuto Sociale aggiornato con nuova denominazione Sociale e/o Sede Sociale.***

la denominazione sociale dovrà essere comunque compatibile con quelle di altre Società. L'esistenza di altra Società con identica o simile denominazione comporta, per la Società interessata l'inserimento di un'aggettivazione che deve sempre precedere e non seguire la denominazione.

SI SOTTOLINEA CHE IL TRASFERIMENTO DELLA SEDE E' CONSENTITO ALLE SEGUENTI CONDIZIONI (VEDI ART.18 N.O.I.F.):

1. La Società deve essere affiliata alla F.I.G.C. da almeno **due** stagioni sportive
2. La Società, nelle **due** stagioni precedenti (2015/2016 – 2016/2017), non deve aver trasferito la Sede sociale in altro Comune e non deve essere stata oggetto di fusioni, scissioni e/o conferimento di azienda.
3. il trasferimento della sede in altro Comune, può essere richiesto, se confinante con quello di provenienza.

**TRASFORMAZIONE DA SOCIETA' DI PERSONE, ASSOCIAZIONI
RICONOSCIUTE E NON RICONOSCIUTE A SOCIETA' DI CAPITALI**

Per quanto attiene alla tempistica di tale trasformazione, tenuto conto che la medesima comporta un mutamento della denominazione sociale, si deve fare riferimento all'art. 17, delle N.O.I.F. che prevede che la richiesta di autorizzazione sia inoltrata alla F.I.G.C. entro il 5 luglio antecedente all'inizio dell'attività agonistica, ed a quanto precedentemente comunicato circa il "Cambio di denominazione sociale". Quindi per consentire il rispetto dell'iter burocratico, la documentazione deve essere presentata al Comitato Regionale Emilia Romagna entro il **19/06/2017 ore 14.00** (PERENTORIO, NON FA FEDE IL TIMBRO POSTALE). **La domanda di cambio di denominazione dovrà essere corredata dalla delibera di trasformazione, adottata nel rispetto delle prescrizioni dettate dagli artt. 2498 e segg. del Codice Civile e dello Statuto Sociale con la nuova denominazione. Non va dimenticato di accludere l'atto costitutivo della società prima della trasformazione**

L'atto di trasformazione deve essere redatto da Notaio.

Trattandosi di trasformazione, non sussiste alcun problema in ordine al mantenimento del titolo sportivo, dell'anzianità e del numero di matricola, che restano inalterati.

Ottenuta l'iscrizione nel registro delle imprese, le Società devono fornire immediata prova alla F.I.G.C..

TRASFORMAZIONE DA SOCIETA' DI CAPITALI IN SOCIETA' DI PERSONE

Per quanto attiene alla tempistica di tale trasformazione, tenuto conto che la medesima comporta un mutamento della denominazione sociale, si deve fare riferimento all'art. 17, delle N.O.I.F. che prevede che la richiesta di autorizzazione sia inoltrata alla F.I.G.C. entro il 5 luglio antecedente all'inizio dell'attività agonistica, ed a quanto precedentemente comunicato circa il "Cambio di denominazione sociale". Quindi per consentire il rispetto dell'iter burocratico, la documentazione deve essere presentata al Comitato Regionale Emilia Romagna entro il **19/06/2017 ore 14.00** (PERENTORIO, NON FA FEDE IL TIMBRO POSTALE). **La domanda di cambio di denominazione dovrà essere corredata dal verbale dell'Assemblea che ha deliberato la trasformazione, peraltro incluso nell'atto notarile, adottata nel rispetto delle prescrizioni dettate dagli artt. 2498 e segg. del Codice Civile e dello Statuto Sociale con la nuova denominazione. Non va dimenticato di accludere l'atto costitutivo della società prima della trasformazione**

L'atto di trasformazione deve essere redatto da Notaio.

Trattandosi di trasformazione, non sussiste alcun problema in ordine al mantenimento del titolo sportivo, dell'anzianità e del numero di matricola, che restano inalterati.

Ottenuta l'iscrizione nel registro delle imprese, le Società devono fornire immediata prova alla F.I.G.C..

CIRCOLARE N. 14 DELLA L.N.D.

Con delibera del Consiglio Direttivo della L.N.D. nella riunione del 15 Novembre 2005, la Lega Nazionale Dilettanti ha accolto la proposta di introdurre una limitazione più restrittiva in tema di mutamento della denominazione sociale, da intendersi **riferita alle sole Società aderenti al Comitato Interregionale e alla Divisione Calcio Femminile**.

Ciò premesso, fatte salve le disposizioni generali vigenti in ordine all'applicazione dell'art. 17, delle N.O.I.F., relativo al cambio della denominazione sociale, alle **Società appartenenti esclusivamente al Comitato Interregionale e alla Divisione Calcio Femminile** è fatto obbligo di prevedere che la denominazione sociale, comunque formata, dovrà contenere l'**indicazione del Comune di riferimento al quale si richiama la Società medesima**.

Pertanto, nella denominazione sociale risultante all'atto del mutamento, dovrà essere indicato, da parte della Società interessata, il nome del Comune, che deve corrispondere con quello dove ha sede la Società, utilizzando anche elementi che riconducano in maniera certa e chiara all'appartenenza territoriale del medesimo Comune. Ciò al fine di palesare nei segni di riconoscibilità e di trasparenza il carattere specifico di una Società.

PUBBLICATO IN ROMA IL 29 NOVEMBRE 2005

MODALITA' PER LA COMPILAZIONE DELLE DOMANDE DI FUSIONE (Art. 20 N.O.I.F.)

compilare il relativo modulo da scaricare dal sito www.figc-dilettanti-er.it – modulistica-archivio - **LA DOMANDA DI RICHIESTA DI FUSIONE VA COMPILATO COMUNQUE IN ORIGINALE IN 3 COPIE.**

- verbali **DISGIUNTI** dell'Assemblea generale dei Soci delle società che hanno deliberato la fusione; deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea
(**N.B. non possono deliberare la fusione i Consigli Direttivi o i Presidenti delle società interessate**)
- verbale **CONGIUNTO** dell'Assemblea generale dei Soci delle società che richiedono la fusione; deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea
(**N.B. non possono deliberare la fusione i Consigli Direttivi o i Presidenti delle società interessate**)
- **NUOVO** Atto costitutivo e **NUOVO** Statuto della società sorgente dalla fusione sottoscritto dai soci;
- elenco nominativo dei componenti gli organi direttivi (in carica per la Stagione Sportiva 2017/2018) della nuova società nascente, sottoscritto dagli stessi.
- disponibilità del campo
- partita IVA
- e-mail societaria

IMPORTANTE:

la denominazione sociale dovrà essere comunque compatibile; l'esistenza di altra società con identica o simile denominazione, comporta dalla parte della Società sorgente, l'inserimento di un'aggettivazione che deve sempre precedere e non seguire la denominazione.

Alle richieste di fusioni accolte non potrà essere comunque riconosciuta una data anteriore al 01/07/2017

MODALITA' PER LA COMPILAZIONE DELLE DOMANDE DI SCISSIONE (Art. 20 N.O.I.F.)

In ambito dilettantistico è possibile la separazione solo tra calcio maschile, calcio femminile e calcio a 5. **NON E' CONSENTITA LA SCISSIONE DELLA SOLA ATTIVITA' DI SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO.**

Le domande di scissione dovranno essere inviate esclusivamente al C.R.E.R. all'attenzione di Marinella con allegato:

- copia autentica del verbale dell'Assemblea generale dei Soci che ha deliberato la scissione; deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea
(N.B. non possono deliberare la scissione i Consigli Direttivi o i Presidenti delle società interessate)
- elenco nominativo dei Componenti gli Organi direttivi in carica per la stagione 2017/2018
- domanda di affiliazione per ogni altra società sorta dalla scissione corredata da tutta la documentazione di rito (Atto costitutivo, Statuto sociale, disponibilità di campo sportivo, tassa di affiliazione, partita IVA, e-mail societaria) **da inviare ENTRO IL 19.06.2017 ore 14.00 perentorio**
- in caso di scissione di calcio a undici e calcio a cinque e calcio a 11 femminile, elenco dei calciatori/calciatrici che dalla Società originaria andranno a costituire il parco tesserati della nuova Società. Tale elenco deve essere controfirmato da ciascun calciatore/calciatrice.

In particolare, si richiama l'attenzione:

- la delibera della Società inerente la scissione deve espressamente prevedere, quale condizione della sua efficacia, l'approvazione della F.I.G.C.

Domanda di affiliazione alla F.I.G.C. società L.N.D. (art. 15 NOIF)

Per ottenere l'affiliazione alla F.I.G.C. le Società debbono presentare apposita domanda al Presidente Federale per il tramite del Comitato Regionale territorialmente competente che esprime sulla stessa il proprio parere”.

Le Società **di nuova costituzione**, che intendono partecipare **all'attività organizzata dalla L.N.D.** dovranno presentare al Comitato Regionale Emilia Romagna (Viale Alcide de Gasperi 42 – 40132 Bologna):

- il **MODULO BIANCO** predisposto dalla Segreteria Federale scaricabile dal sito www.figc-dilettanti-er.it (va compilato in triplice copia);

- tutte le copie devono essere debitamente compilate con particolare riferimento agli indirizzi della sede sociale e della corrispondenza (CAP compreso);

- il timbro sociale, apposto sulle tre facciate, deve riportare l'esatta denominazione della Società corrispondente a quella dell'atto costitutivo e dello statuto.

Tutti i documenti IN ORIGINALE, dovranno essere presentati prima dell'iscrizione delle squadre ai campionati (senza affiliazione non è possibile iscriversi e fare tesseramenti o altro) e sono i seguenti:

DOMANDA AFFILIAZIONE - ATTO COSTITUTIVO – STATUTO – DISPONIBILITA' DEL CAMPO – ELENCO DEI COMPONENTI LA SOCIETA' -TASSA DI AFFILIAZIONE – PARTITA IVA – E-MAIL SOCIETARIA.

FARE MOLTA ATTENZIONE AD INDICARE NEL MODULO UTILIZZATO, SE SI RICHIEDE ATTIVITA' DILETTANTE O DI PURO SETTORE GIOVANILE AL FINE DI EVITARE SPIACEVOLI INCONVENIENTI PRESSO LA F.I.G.C. E RITARDI NELL'EVASIONE DELLA PRATICA

Tipologia (sigla) e denominazione sociale

A.S.D. = Associazione Sportiva Dilettantistica
 A.C.D. = Associazione Calcistica o Calcio Dilettantistica
 S.S.D. = Società Sportiva Dilettantistica
 G.S.D. = Gruppo Sportivo Dilettantistico
 C.S.D. = Centro Sportivo Dilettantistico
 F.C.D. = Football Club Dilettantistico
 A.P.D. = Associazione Polisportiva Dilettantistica
 U.P.D. = Unione Polisportiva Dilettantistica
 U.S.D. = Unione Sportiva Dilettantistica
 POL. D. = Polisportiva Dilettantistica

N.B. La "tipologia" della Società va sempre indicata.

- la denominazione non può superare le 25 lettere compresi gli spazi;
 - non possono essere ammesse denominazioni con 25 lettere senza spazi;
 - agli effetti della compatibilità delle denominazioni, stante la necessità di diversificare le denominazioni stesse delle società, l'esistenza di altra società con identica o simile denominazione comporta - per la società affilianda - **l'inserimento di un'aggettivazione che deve sempre precedere la denominazione** (cfr.art.17 comma 1 N.O.I.F.);

Le pratiche di affiliazione non rispondenti ai requisiti, ancorché accettate dal Comitato Regionale, saranno respinte dalla Segreteria Federale; infatti il nulla-osta espresso a livello regionale sulla denominazione della Società richiedente non deve intendersi quale ratifica della domanda di affiliazione, di competenza esclusiva della F.I.G.C., che interverrà solo al momento dell'esame finale della documentazione completa.

Esempi di alcune denominazioni INCOMPATIBILI:

-“SCUOLA CALCIO”, non è denominazione trattandosi di un riconoscimento ufficiale che deve essere rilasciato dal Settore Giovanile Scolastico alle Società che svolgono attività giovanile nelle categorie di base, affiliate da almeno due stagioni sportive alla F.I.G.C.e che hanno determinati requisiti

- “NUOVA”, qualora esista altra Società con identica denominazione (per esempio : denominazione XXXX è incompatibile con “NUOVA XXXX”);

-“RINASCITA”, qualora esista altra Società con identica denominazione (per esempio : denominazione XXXX è incompatibile con “RINASCITA XXXX”);

“ANNO”, qualora esista altra Società con identica denominazione (per esempio : denominazione XXXX è incompatibile con “2009 XXXX”);

Esame particolare per le denominazioni GIOVANI XXXX - GIOVANILE XXXX – BOYS XXXX – JUNIOR XXXX – per esistenza di altra Società con identica denominazione XXXX che partecipano ai relativi campionati giovanili).

- denominazione di carattere esclusivamente propagandistico o pubblicitario;
- denominazioni che riportano consonanti peraltro incomprensibili (e.s. EF XXXX, MFK XXXX, BSE XXXX, etc.).

Atto costitutivo e Statuto sociale

La Società che richiede l'affiliazione alla FIGC deve presentare l'Atto costituito e lo Statuto sociale:

- a) ATTO COSTITUTIVO redatto in data recente contenente l'elenco nominativo dei componenti l'Organo direttivo (fac simile allegato alla domanda di affiliazione)
- b) STATUTO SOCIALE redatto in data recente (fac simile allegato alla domanda di affiliazione)

Dichiarazione attestante la disponibilità di un campo regolamentare

La Società che chiede di essere affiliata alla F.I.G.C. deve presentare una dichiarazione attestante la piena e completa disponibilità di un idoneo campo sportivo rilasciata dal proprietario dell'impianto. La Società dovrà svolgere l'attività nell'impianto dichiarato disponibile all'atto dell'affiliazione, impianto che deve insistere sul territorio del Comune ove la Società ha la propria sede sociale. Non può essere considerato nella disponibilità di una Società un impianto sportivo che sia già a disposizione di altra (Art. 19 NOIF).

Tassa di affiliazione

Ogni pratica deve essere accompagnata dalla relativa tassa di affiliazione, da versarsi a mezzo di assegno circolare non trasferibile, intestato a F.I.G.C. L.N.D. – C.R. Emilia Romagna, dell'importo di:

€. **65,00** per le Società della Lega Nazionale Dilettanti (salvo conferma da parte della Federazione);

€. **20,00** per le Società che svolgono esclusivamente Attività Giovanile e Scolastica

(salvo conferma da parte della Federazione).

Dichiarazione di eventuale attività svolta nella stagione precedente nel Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica (solo per le Società già affiliate che intendono svolgere attività dilettantistica)

La Società deve rilasciare una dichiarazione secondo il seguente fac-simile:

DICHIARAZIONE DI APPARTENENZA O MENO AL SETTORE PER L'ATTIVITA' GIOVANILE E SCOLASTICA

La Società
(SIGLA) (DENOMINAZIONE)

di
(COMUNE DI RESIDENZA)

DICHIARA

- Di non essere affiliata al Settore Giovanile e Scolastico come "Società pura"
- Di essere già affiliata al Settore Giovanile e Scolastico come "Società pura" con il seguente numero di matricola: n° e denominazione

Timbro della Società

Firma del Presidente

SI INVITANO LE SOCIETA' A CORREDARE LE PRATICHE SOPRA INDICATE CON:

- **NUMERO DI CELLULARE DEL RESPONSABILE A CUI FARE RIFERIMENTO**
- **NUMERO DI FAX FUNZIONANTE**
- **INDIRIZZO E-MAIL**

N.B. la password di accesso al sito della L.N.D. sarà inviata solo a partire dal 1° luglio 2017 alla e-mail indicata dalla Società al momento del deposito della pratica

DATE E MODALITA' DI SVINCOLO PER INATTIVITA' ART. 109 E SVINCOLO PER DECADENZA ART. 32 DELLE N.O.I.F.

ART. 109 SVINCOLO PER INATTIVITÀ DEL CALCIATORE da fine campionato al 15 giugno

Lo svincolo per inattività del calciatore è disciplinato dall'art. 109 delle N.O.I.F..

1. Il calciatore "non professionista" e "giovane dilettante" il quale, tesserato ed a disposizione della società entro il 30 novembre, non abbia preso parte, per motivi a lui non imputabili, ad almeno quattro gare ufficiali nella stagione sportiva, ha diritto allo svincolo per inattività, salvo che questa non dipenda da servizio militare ovvero da servizio obbligatorio equiparato o dalla omessa presentazione da parte del calciatore tesserato della prescritta certificazione di idoneità all'attività sportiva, nonostante almeno due inviti della società.
2. Per ottenere lo svincolo, il calciatore deve chiedere, **ENTRO IL 15 GIUGNO** o, nel caso di Campionato ancora in corso a tale data, entro il quindicesimo giorno successivo alla conclusione dello stesso, **con lettera raccomandata diretta alla Società e rimessa in copia anche al Comitato Regionale competente, di essere incluso in "lista di svincolo". La ricevuta della raccomandata diretta alla società deve essere allegata alla copia della lettera indirizzata al Comitato Regionale.**
3. La società può proporre opposizione, **entro otto giorni dal ricevimento della richiesta**, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata al Comitato Regionale e per conoscenza al calciatore. L'opposizione va preannunciata al Comitato Regionale competente con telegramma da spedirsi nello stesso termine dinanzi indicato.
4. Nel caso in cui la Società deduca due inviti per la presentazione della certificazione d'idoneità all'attività sportiva non rispettati dal calciatore, ha l'obbligo di dimostrare di avergli contestato le inadempienze mediante lettera raccomandata spedita entro otto giorni dalle date fissate per la presentazione di tale certificazione. Le contestazioni costituiscono prova del mancato rispetto dei relativi inviti, da parte del calciatore, se questi, a sua volta, non le abbia motivatamente respinte, sempre a mezzo raccomandata, entro cinque giorni dalla ricezione delle stesse. Nel caso la Società deduca convocazioni a gare non rispettate dal calciatore, ha l'obbligo di dimostrare di avergli contestato le inadempienze mediante lettera raccomandata spedita entro otto giorni dalle stesse. Le contestazioni costituiscono prova del mancato rispetto delle convocazioni, se il calciatore, a sua volta, non le abbia motivatamente respinte, sempre a mezzo raccomandata, entro cinque giorni dalle relative ricezioni.
5. L'opposizione non effettuata da parte della Società nei modi e nei termini come sopra prescritti è considerata adesione alla richiesta del calciatore ed il Comitato competente provvede allo svincolo d'autorità dello stesso.
6. Nel caso di opposizione della società, il Comitato Regionale, valutati i motivi addotti, accoglie o respinge la richiesta di svincolo dandone comunicazione alle parti, le quali entro trenta giorni dalla data della spedizione di essa, possono reclamare alla Commissione Tesseramenti. Il Comitato Regionale, in casi particolare può investire direttamente della richiesta di svincolo e della opposizione alla Commissione Tesseramenti.
7. La pendenza del reclamo non sospende l'efficacia della decisione del Comitato.

ART. 32 SVINCOLO PER DECADENZA DEL TESSERAMENTO dal 15 giugno al 15 luglio**N.B. LE RICHIESTE PERVENUTE PRIMA DEL 15 GIUGNO SARANNO RITENUTE NULLE (EVENTUALI RICHIESTE GIÀ INVIATE DOVRANNO ESSERE RIPRESENTATE A PARTIRE DAL 15 GIUGNO)**

Lo svincolo per decadenza del tesseramento è disciplinato dall'art. 32-bis delle N.O.I.F..

1. Svincolo del calciatore nel periodo transitorio.

...omissis...

2. Svincolo del calciatore a regime.

A partire dal 15 giugno 2017 tutti i calciatori che entro il termine di stagione sportiva (30 giugno) avranno anagraficamente compiuto il 25° anno di età, potranno chiedere ai Comitati Regionali ed alle Divisioni di competenza lo svincolo per decadenza del tesseramento.

3. Lo svincolo ed i successivi tesseramenti.

Tutti i calciatori che hanno chiesto e ottenuto lo svincolo per decadenza del tesseramento sono automaticamente svincolati d'ufficio al 30 giugno della stagione sportiva successiva.

Per tale motivo, a specifica delle disposizioni di cui all'art. 32 bis, delle NOIF è opportuno chiarire che, il calciatore che ottiene lo svincolo per decadenza del tesseramento, per svolgere attività federale deve assumere con la propria o con altra Società un vincolo della durata di una sola stagione sportiva, al termine della quale il tesseramento decade automaticamente. Tale procedura dovrà, ovviamente, essere ripetuta per ogni stagione sportiva nella quale il calciatore intenda partecipare all'attività federale.

4. Modalità di richiesta di svincolo.

Le richieste di svincolo devono essere inviate personalmente dal calciatore, a pena di decadenza, nel periodo compreso tra il 15 giugno ed il 15 luglio di ciascun anno (fa fede il timbro postale). Le richieste devono comunque pervenire al Comitato o alla Divisione di competenza entro il 30 luglio.

Le richieste devono essere sottoscritte dal calciatore, redatte in duplice copia, ed inviate contestualmente, per mezzo di lettera raccomandata o di telegramma ai seguenti destinatari:

- a) al Comitato Regionale o Divisione competente;
- b) alla Società sportiva di appartenenza.

5. A chi inviare la richiesta.

La Divisione o Comitato competente sono quelli a cui appartiene la Società per la quale il calciatore è tesserato in virtù al Campionato a cui partecipa la Società stessa.

6. Impugnazione del provvedimento di concessione o di diniego dello svincolo.

Avverso i provvedimenti di concessione o di diniego dello svincolo, che sono pubblicati sui Comunicati Ufficiali delle Divisioni o dei Comitati competenti, il calciatore o la Società interessati possono proporre reclamo, entro il termine di decadenza di 7 giorni dalla pubblicazione, innanzi alla FIGC – COMMISSIONE TESSERAMENTI di ROMA





DIVISIONE CALCIO A CINQUE



RIUNIONE DELLE SOCIETA'

Si comunica che in data **08.06.2017 alle ORE 20.30** presso la sede del Comitato regionale Emilia Romagna – Via A. De Gasperi N. 42 – BOLOGNA (uscita tangenziale n. 2 – uscita autostrada Borgo Panigale) si terrà la riunione delle società di **Calcio a Cinque**

O.D.G

Campionato serie C1 2017/18
Campionato serie C2 2017/18
Modifica Campionati giovanili (Juniores – Allievi – Giovanissimi)
Obbligo impiego calciatori
Varie ed eventuali.

Nel corso della riunione saranno premiate le seguenti società :
Serie C1: Sant'Agata Futsal - Calcio a C. Rimini
Serie C2: Baraccaluga – Santa Sofia – Sporting
Allievi: New Team Ferrara
Premio disciplina:

Vista l'importanza dei temi da trattare si richiede la partecipazione di tutte le Società.

DOMANDE DI AMMISSIONE – RIPESCAGGI – CAMPIONATI SERIE C1 e SERIE C2 2017/2018

Le società che intendono presentare domanda di ammissione – ripescaggio – con riferimento ai campionati di **Serie C1 e Serie C2 2017/2018**, dovranno inoltrare richiesta scritta al C.R.E.R. – Divisione Calcio a Cinque con lettera raccomandata che dovrà pervenire **entro e non oltre il 30.06.2017**.

La domanda in oggetto dovrà essere presentata su carta intestata della società con firma del legale rappresentante.

COMPLETAMENTO ORGANICI - STAGIONE SPORTIVA 2017/2018 CAMPIONATI CALCIO A CINQUE SERIE C1 - SERIE C2

Si riportano di seguito i criteri per l'eventuale completamento degli organici in oggetto.

CAMPIONATO SERIE C1

Condizione essenziale è la disponibilità del campo di gioco coperto, regolarmente omologato per la disputa delle gare nella giornata di sabato.

- 1) Valutazione delle società retrocesse nella stagione regolare
 - 2) Valutazione delle società di serie C2 che hanno partecipato ai play off e/o alle semifinali della Coppa Emilia Romagna di serie C2
- a) Attività Juniores – allievi – giovanissimi – femminile - under 21- calcio a 11 maschile e femminile
 - b) Impianto sportivo
 - c) Anzianità affiliazione
 - d) Valore sportivo
 - e) Valore etico

Saranno comunque escluse le società che nelle ultime due stagioni sportive abbiano goduto di analogo privilegio nella medesima categoria o che abbiano una anzianità di affiliazione inferiore ai due anni. Per dette società la domanda sarà presa in considerazione solo nel caso in cui esistesse la necessità di completare ulteriormente gli organici.

CAMPIONATO SERIE C2

Condizione essenziale è la disponibilità del campo di gioco regolarmente omologato per la disputa delle gare nella giornata di sabato.

- 1) Valutazione delle società retrocesse ai play out
 - 2) Valutazione delle società retrocesse dopo la stagione regolare
 - 3) Valutazione delle società di Serie D che hanno partecipato ai play off e/o alle semifinali della Coppa Emilia Romagna di Serie D.
- a) Attività Juniores – allievi – giovanissimi – femminile – under 21 – calcio a 11 maschile e femminile
 - b) Impianto sportivo
 - c) Anzianità affiliazione
 - d) Valore sportivo
 - e) Valore etico

TABELLA PUNTEGGI ATTRIBUIBILI

A) Attività	Punti
Juniores	10
Allievi	10
Giovanissimi	10
Femminile c. a 5	10
Under 21	10
Calcio a 11 maschile	10
Calcio a 11 femminile	10
Attività pulcini/esordienti	10
Mancata partecipazione e o ritiro da attività obbligatoria penalizzazione	– 10

B) Impianto sportivo

Saranno attribuiti punteggi variabili da 1 a 20 punti in relazione alla capienza, idoneità e sicurezza del campo di gioco e delle strutture annesse.

C) Anzianità di affiliazione

Tra gli 11 e i 20 anni	10
Tra i 5 e i 10 anni	5
Tra i 2 e i 4 anni	1

D) Valore sportivo

Classifica 12° posto C1	25
Classifica 2° posto C2	23
Classifica 3° - 4° posto C2	21
Classifica 5° posto C2	20
Finalista Coppa C2	22
Semifinale Coppa C2	20
Retrocessa ai play out	25
Classifica 12° posto serie C2	23
Play off Serie D	22
Finalista Coppa Serie D	22
Semifinale Coppa Serie D	20

E) Valore etico

Vincente premio disciplina	25
2° classificata premio disciplina	20
3° classificata premio disciplina	15

ORGANICO STAGIONE SPORTIVA 2017-2018

Si pubblica l'organico Campionati: **SERIE C1** e **SERIE C2** fermo restando segnalazioni in merito ad eventuali errori.

Promossa in Serie B

SANT AGATA FUTSAL 2004

Serie C1

1. ASS.CLUB CALCIO A CINQUE
2. **BARACCALUGA** promossa da serie C2
3. CALCIO A CINQUE RIMINI
4. FOSSOLO 76 CALCIO
5. FUTSAL PONTE RODONI ASD
6. FUTSAL REGGIO EMILIA
7. GIAN LUCA MONTANARI
8. **IMOLESE CALCIO 1919** retrocessa da serie B
9. OSTERIA GRANDE A.S.D.
10. POL.D.CAVEZZO
11. PRO PATRIA SAN FELICE ASD
12. REAL CASALGRANDESE C5
13. **SANTA SOFIA** promossa da serie C2
14. **SPORTING** promossa da serie C2

Serie C2

- | | | |
|-------------------------------|----|------------------------|
| 1. APOSA F.C.D. | | retrocessa da serie C1 |
| 2. ATLETICO SANTARCANGELO | FC | promossa da Serie D |
| 3. BALCA CALCIO A 5 | BO | promossa da Serie D |
| 4. CENTRO STORICO A.S.D. | | |
| 5. CHERO | | |
| 6. CITTA DEL RUBICONE | | |
| 7. DUE G COLLECCHIO CA5 | | |
| 8. EAGLES SASSUOLO A.S.D. | | |
| 9. EQUIPO FUTSAL CREVALCORE | BO | promossa da Serie D |
| 10. ERBA 14 CALCIO A 5 | | |
| 11. FANANO CALCIO | MO | promossa da Serie D |
| 12. FORLIMPOPOLI CALCIO 1928 | | |
| 13. FUTSAL BELLARIA | | |
| 14. FUTSAL FABBRICO | | |
| 15. FUTSAL ROMAGNA | | |
| 16. GUASTALLA CALCIO | MO | promossa da Serie D |
| 17. MONTALE FOOTBALL FIVE | | |
| 18. ONLYSPORT FABRIZIOCAMPANA | FC | promossa da Serie D |
| 19. PILASTRO CALCIO | | |
| 20. REAL PANIGAL | | |
| 21. ROSSOBLU IMOLESE 1990 | | |
| 22. RUBIERESE A.S.D. | | |
| 23. SASSOLEONE 2015 | | |
| 24. SUZZARA FUTSAL | | |



DIPARTIMENTO CALCIO FEMMINILE



ORGANICO 2017/2018 CALCIO FEMMINILE

Si pubblica l'organico Campionati: **SERIE C** e **SERIE D** fermo restando segnalazioni in merito ad eventuali errori.

PROMOSSA IN SERIE B BOLOGNA F.C. 1909

SERIE C

1. ACADEMY PARMA CALCIO 1913
2. FEMMINILE RICCIONE
3. FEMMINILE VIRTUS ROMAGNA
4. FOOTBALL CLUB CORREGGESE
5. OLIMPIA FORLI DILETT.
6. ONDA.PESARESE
7. SAN PAOLO
8. **SPORTING PIEVECELLA** promossa da serie D

SERIE D

1. CONSOLATA 67
2. FEMMINILE RIMINI CALCIO
3. JUNIOR FIORANO
4. NUBILARIA CALCIO F.LE
5. OLIMPIA VIGNOLA CALCIO
6. PGS SMILE
7. POGGESE XRAY ONE
8. PROGRESSO
9. REAL MARANELLO CALCIO
10. UNITED F07 A.S.D.
11. VIRTUS SAN MAURO A MARE

COMPLETAMENTO ORGANICO SERIE C - S/S 2017-2018

Dovendo completare l'organico della Serie "C", il Consiglio Direttivo del C.R.E.R. comunica, che la scelta delle ripescate sarà determinata dalla posizione nella classifica che si formerà dopo l'assegnazione dei punti attribuiti per ogni parametro di valutazione.

Le società che intendono presentare domanda di ammissione – ripescaggio – al campionato di **Serie C 2017/2018**, dovranno inoltrare richiesta scritta al C.R.E.R. – Dipartimento Calcio Femminile con lettera raccomandata che dovrà pervenire **entro e non oltre il 30.06.2017**.

La domanda in oggetto dovrà essere presentata su carta intestata della società con firma del legale rappresentante.

POSIZIONE IN CLASSIFICA S.S. 2016-17 IN CAMPIONATO - RISULTATO COPPA

CLASSIFICATA AL 2° POSTO	30
CLASSIFICATA AL 3° POSTO	25
CLASSIFICATA AL 4° POSTO	22
CLASSIFICATA AL 5° POSTO	20
CLASSIFICATA DAL 6° POSTO IN POI	10
CLASSIFICATA AL 2° POSTO IN COPPA D	20
ELIMINATA IN SEMIFINALE	10
ELIMINATA AGL'OTTAVI	5

ATTIVITA' GIOVANILE SVOLTA

Punti

CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE	15
TORNEO G.C. GIOVANISSIME INTERPROV.LE	15
ESORDIENTI C/O DELEGAZIONI PROV.	15
PULCINE C/O DELEGAZIONI PROVINCIALI	15

ANZIANITA' DI AFFILIAZIONE

Punti

DA 1 A 4	2
DA 5 A 10	7
DA 11 A 15	12
DA 16 A 20	20
OLTRE I 20 ANNI	25

PREMIO DISCIPLINA

Punti

VINCENTE PREMIO DISCIPLINA	20
2° CLASSIFICATO	10
3° CLASSIFICATO	8
4° CLASSIFICATO	6
5° CLASSIFICATO	4
6° CLASSIFICATO	2



4. RISULTATI GARE

4.1. Risultati delle Giornate di Campionato

PLAY OFF CALCIO A CINQUE SERIE D

GIRONE: Z
 24/05/17 1/A JUNIOR FINALE FANANO CALCIO 1 - 4

4.2. Risultati delle Gare di Coppa

COPPA EMILIA ROMAGNA CALCIO A CINQUE SERIE D

GIRONE: Z
 28/05/17 1/A SOLARIS VISERBA FUTSAL ATLETICO SANTARCANGELO 2 - 3

COPPA EMILIA ROMAGNA CALCIO A CINQUE JUNIORES

GIRONE: K
 28/05/17 1/A TORRESAVIO FUTSAL CESENA F.LLI BARI REGGIO EMILIA 1 - 5

5. GIUSTIZIA SPORTIVA

Il Giudice Sportivo CARLO FRONGILLO, assistito dal rappresentate dell'A.I.A. Sig. PRATI MAURIZIO, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

COPPA EMILIA ROMAGNA CALCIO A CINQUE SERIE D

GARE DEL 28/ 5/2017

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (IV INFR)

SCRETI MARCO (SOLARIS VISERBA FUTSAL)

COPPA EMILIA ROMAGNA CALCIO A CINQUE JUNIORES

GARE DEL 28/ 5/2017

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (II INFR)

BIANCO NICCOLO

(TORRESAVIO FUTSAL
CESENA)

RAVAIOLI GIACOMO

(TORRESAVIO FUTSAL
CESENA)

oooooooooooooooooooooooooooo

6.CORTE SPORTIVA DI APPELLO

RIUNIONE DEL 29 MAGGIO 2017

Corte composta dai signori: TATTINI (Presidente), DAL FIUME e FERRARI (Componenti), con l'assistenza del Sig. Cavallini delegato dell'AIA.

CAMPIONATO PROMOZIONE

Nr. 196 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA' A.S.D. ANZOLAVINO CALCIO

Avverso squalifica per tre giornate di gara inflitta ai calciatori Mirko MAGNANI, Alberto MAZZETTI e Marco STEFANI

Delibera del Giudice Sportivo presso il CRER contenuta nel C.U. Nr. 44 del 17/05/2017

Gara Medicina Fossatone - Anzolavino del 14/05/2017

La società A.S.D. ANZOLAVINO Calcio propone, nei tempi e con le modalità previste dal Codice di Giustizia Sportiva, ricorso avverso i provvedimenti disciplinari sopra indicati chiedendo alla Corte Sportiva d'Appello territoriale di considerare, attraverso un attento e scrupoloso esame degli atti ufficiali, le frasi pronunciate a fine partita dai propri calciatori all'indirizzo del direttore di gara come espressioni irrispettose, ma non ingiuriose e statuire così una riduzione delle giornate di squalifica inflitte dal Giudice sportivo.

La società Anzolavino non ha chiesto di essere sentita e non è presente all'odierna riunione.

Questa Corte Sportiva d'Appello, letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali, ritiene che i comportamenti assunti dopo il triplice fischio finale dai tre calciatori dell'Anzolavino MAGNANI, MAZZETTI e STEFANI, considerati nel loro complesso presentino una sostanziale analogia e integrino tutti e tre la fattispecie prevista dall'articolo 19 comma 4. lettera a) del Codice di Giustizia Sportiva costituendo delle condotte ingiuriose e irrispettose nei confronti degli ufficiali di gara. Il fatto poi che tali comportamenti siano stati posti in essere quando l'incontro era già terminato, viene da questa Corte ritenuto una circostanza aggravante che giustifica l'irrogazione di una squalifica per tre giornate di gara così come disposto dal Giudice sportivo.

PQR

La Corte Sportiva d'Appello rigetta il ricorso della società A.S.D. ANZOLAVINO e conferma per intero le decisioni assunte dal Giudice Sportivo presso il C.R.E.R.

Dispone l'addebito della tassa reclamo non versata.

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

**Nr. 197 – RECLAMO PROPOSTO IN PROPRIO DAI TESSERATI AURELIO BRAVI E ANTONIO ANNIBALLI
Avverso la squalifica fino al 18 dicembre 2017 inflitta all'allenatore Antonio ANNIBALLI e l'inibizione
fino al 18 novembre 2017 inflitta al dirigente Aurelio BRAVI**

**Delibera del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Ravenna contenuta nel C.U. Nr. 44
del 18/05/2017**

Gara Azzurra – San Pancrazio del 18/05/2017

I suddetti tesserati della società A.S.D. Azzurra hanno proposto reclamo in proprio avverso le succitate sanzioni disciplinari ritenendole illegittime in quanto si riferirebbero "a condotte mai poste in essere e, comunque, apprese dall'arbitro unicamente de relato". Sostengono infatti i ricorrenti che, stante il numeroso pubblico che assisteva alla partita, il direttore di gara non era nelle condizioni di poterli riconoscere e di monitorarne, così come risulterebbe abbia fatto per l'Annibali, il comportamento per tutto il tempo di gioco. Entrambi i ricorrenti prospettano l'ipotesi che l'arbitro abbia ricevuto informazioni da un dirigente dell'AIA presente sugli spalti sicché quanto dallo stesso riportato a referto, oltre a non corrispondere alla verità dei fatti, sarebbe privo di valore probatorio e non avrebbe potuto essere utilizzato a fini disciplinari. Per quanto esposto si chiede alla Corte Sportiva d'Appello territoriale di annullare le impugnate sanzioni disciplinari.

Esaminato il reclamo la Corte Sportiva d'Appello rileva che allo stesso non è stata allegata la relativa tassa così come previsto dall'articolo 46 comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva e, trattandosi di ricorso presentato in proprio da singoli tesserati e non da una società affiliata, si ritiene che da tale mancata allegazione discenda l'improcedibilità della relativa procedura.

PQR

La Corte Sportiva d'Appello rigetta i ricorsi del tecnico Sig. Antonio Anniballi e del dirigente Sig. Aurelio Brevi dichiarandoli improcedibili e confermando i provvedimenti disciplinari assunti dal Giudice sportivo della Delegazione di Ravenna.

CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE

Nr. 198 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ ASD APPENNINO 2000

**Avverso la squalifica dei calciatori Michael MALAVOLTI e Mattia MANCINI fino al 31/12/2018 nonché
avverso la specificazione, fatta ai sensi dell'articolo 16 comma 4bis CGS, secondo la quale le condotte
violente di detti calciatori vanno considerate ai fini delle misure amministrative a carico delle società
dilettantistiche disposte con C.U. nr. 104/A del 17.12.2014.**

**Delibera del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Bologna contenuta nel C.U. Nr. 43
del 18/05/2017**

Gara Marzabotto Calcio 2000 – Appennino 2000 del 16.05.2017

La società ASD Appennino 2000 ricorre contro i succitati provvedimenti disciplinari ritenendoli esageratamente pesanti e ingiustificati in quanto i comportamenti di entrambi i propri calciatori non si configurerebbero come atti violenti, bensì come gesti antisportivi per i quali peraltro la stessa società ricorrente si scusa con il direttore di gara chiedendo però una "rivisitazione del provvedimento al fine di ridurre le squalifiche comminate e l'annullamento dell'applicazione del C. U. 104".

La società Appennino ha chiesto di essere sentita ed è presente all'odierna riunione in persona del proprio Presidente assistito da persona di fiducia. In sede dibattimentale la ricorrente si riporta alle motivazioni addotte a sostegno del proposto reclamo e insiste affinché i comportamenti dei propri calciatori non vengano intesi come atti di violenza nei confronti dell'ufficiale di gara.

Letto il ricorso ed esaminati gli atti ufficiali, questa Corte Sportiva d'Appello territoriale rileva che i comportamenti dei due giovani calciatori Malavolti e Mancini, pur essendo altamente deprecabili anche in funzione del contesto di calcio giovanile in cui sono stati posti in essere, possano meritare una sanzione disciplinare meno afflittiva di quella disposta dal Giudice sportivo. Si ritiene inoltre che le condotte gravemente antisportive di entrambi i suddetti calciatori non possano in realtà essere considerate alla stregua di condotte violente e come tali determinare l'applicazione delle sanzioni amministrative, di cui al C.U. Nr. 104/A del 17/12/2014, a carico della società dilettantistica di appartenenza.

Al riguardo questa Corte Sportiva d'Appello non intende discostarsi dalle decisioni a suo tempo assunte in merito dalla Corte di Giustizia Federale e fatte proprie dalla recente giurisprudenza delle Sezioni Unite della

Corte Sportiva d'Appello Federale secondo la quale per condotta violenta si deve intendere un comportamento connotato da "intenzionalità e volontarietà mirante a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l'integrità fisica" di chi lo subisce.

A ben vedere le condotte tenute dai calciatori Malavolti e Mancini non rientrano in tale fattispecie essendosi concretizzate in spinte e altri contatti fisici con l'arbitro non particolarmente violenti e comunque non idonei a provocare allo stesso ufficiale di gara danni da lesione personale né a porre a concreto rischio la sua integrità fisica.

PQR

La Corte Sportiva d'Appello territoriale in accoglimento del reclamo proposto dalla società Appennino riforma la decisione del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Bologna riducendo le squalifiche inflitte in prima istanza ai calciatori Michael MALAVOLTI e Mattia MANCINI fino a tutto il 31 maggio 2018 mentre annulla la stessa delibera nella parte in cui qualifica le sanzioni comminate come idonee ad essere considerate ai fini delle misure amministrative previste dal C.U. Nr. 104° del 17.12.2014

Nulla dispone in merito alla tassa reclamo essendo stato accolto il ricorso.

TORNEO GIOVANISSIMI INTERPROVINCIALE "GOLEADA"

Nr. 199 – RECLAMO PROPOSTO IN PROPRIO DAL DIRIGENTE SIG. MASSIMO VERDI (SOCIETA' BARCA RENO) AVVERSO INIBIZIONE FINO AL 18 NOVEMBRE 2017.

Delibera del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Bologna contenuta nel C.U. Nr. 43 del 18-05-2017

Gara Boca Calcio – Barca Reno del 10/05/2017

Il Sig. Massimo Verdi, in quanto tesserato come dirigente presso la società ASD Barca Reno, propone in proprio rituale ricorso avverso il succitato provvedimento disciplinare allegando contestuale tassa reclamo come previsto dall'articolo 46 comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva. Sostiene il ricorrente di essere entrato sul terreno gioco nel tentativo di placare gli animi e separare alcuni giovani giocatori che stavano litigando. Nega di avere assunto un tono minaccioso nei confronti dell'arbitro, di aver volutamente ritardato l'uscita dal campo e di aver avuto un contatto fisico con lo stesso ufficiale di gara. Chiede che venga valutata la propria versione dei fatti e che siano prese in considerazione come attenuanti il gioco particolarmente violento praticato dai calciatori della squadra avversaria e l'inesperienza, dovuta alla giovane età, dell'arbitro della gara.

Il ricorrente non ha chiesto di essere sentito e non è presente all'odierna riunione.

Letto il ricorso ed esaminati gli atti ufficiali questa Corte Sportiva d'Appello territoriale ritiene che il reclamo non meriti accoglimento. Dal supplemento di rapporto redatto dall'arbitro risulta infatti in maniera chiara e univoca che al 23° minuto del secondo tempo il Sig. Massimo Verdi, in qualità di dirigente accompagnatore ufficiale del Barca Reno, è entrato in campo assieme all'allenatore della medesima squadra per soccorrere un proprio calciatore. In tale frangente il Verdi si è avvicinato all'arbitro, gli ha messo le mani sul petto spingendolo lievemente, facendolo indietreggiare e urlandogli ripetutamente una frase di natura intimidatoria. All'invito di lasciare il terreno di gioco il Sig. Verdi è ritornato in panchina ignorando la decisione dell'arbitro che ha dovuto reiterare l'invito di allontanamento. Nell'uscire definitivamente dal terreno di gioco ha pronunciato un'ulteriore frase irrispettosa nei confronti del direttore di gara. Per tutto quanto precede e anche in considerazione del contesto di un torneo estivo di calcio giovanile dove si sono svolti i fatti, la Corte ritiene che il Giudice sportivo di prima stanza abbia correttamente interpretato le risultanze ufficiali e che non sussistano ragioni per determinare in diverso modo la relativa sanzione disciplinare che ha disposto.

PQR

La Corte Sportiva d'Appello rigetta il ricorso del tesserato Massimo VERDI e conferma per intero la decisione assunta dal Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Bologna.

Dispone l'incameramento della tassa reclamo debitamente versata.

9. ALLEGATI

Stralcio Comunicato ufficiale n°91-Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare

Comunicato ufficiale n°334

Spareggi seconde eccellenza - primo turno ritorno GIUSTIZIA SPORTIVA

Comunicato ufficiale n°336

CU 166/A FIGC -Termini tesseramento LND 2017/2018

Comunicato ufficiale n°340

cu 167/A FIGC - modifiche art. 48 bis NOIF

Comunicato ufficiale n°341

CU168/A FIGC - sanzioni atti violenza ai danni degli Arbitri

Comunicato ufficiale n°342

cu 169/A FIGC - modifiche art 16 CGS

GRADUATORIE COPPA DISCIPLINA S.S. 2016-2017

Publicato in BOLOGNA ed affisso all'albo del C.R.E.R. il 31/05/2017.

**Il Presidente
(Paolo Braiati)**